

i criteri per i vari sistemi dell'iscrizione, ossia il criterio di appartenere alla popolazione stabile del comune con residenza effettiva e derivazione del domicilio civile come conseguenza, ed il criterio di mantenere lo stato di fatto appunto di coloro che già sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Ora, noi abbiamo votato con tale pensiero questo articolo. L'articolo 19 che cosa fa? Stabilisce una facoltà: la facoltà di passare dal luogo dove si è iscritti per popolazione stabile al luogo dove ci si è trasferiti per ragioni d'importanza di affari.

Se la Camera vuol stabilire una disposizione transitoria per coloro i quali sono già iscritti nelle liste, lo faccia pure, ma è superfluo; però il ritornare sulle disposizioni dell'articolo 2, mi parrebbe assolutamente inopportuno.

*Voci. No, no! (Rumori).*

**PRESIDENTE.** Ma senta onorevole Camera, la sua raccomandazione l'avevo già fatta proprio io per il primo, ricordando alla Camera che aveva votato l'articolo 2!...

Ora spetta di parlare all'onorevole relatore.

**BERTOLINI, relatore.** Poichè, come ha osservato l'onorevole Camera, furono da qualche oratore fatte affermazioni in contraddizione al disposto dell'articolo 2 ed alle giustificazioni che dell'articolo stesso furono date dal Governo e dalla Commissione, è bene ripetere che non è lecito al cittadino decidere a suo talento in quale collegio del Regno voglia esercitare il diritto elettorale. Egli deve sottostare a quelle condizioni, da cui la legge ritiene giustificata la sua iscrizione nelle liste di un determinato comune. Da un lato, v'è l'istituto dell'iscrizione di ufficio, che vien fatta in base a determinate condizioni di fatto. Dall'altro, la legge ha creduto opportuno di considerare talune ipotesi, nelle quali apparisce ragionevole consentire la iscrizione, chiesta dall'elettore, nelle liste di un comune diverso da quello, rispetto al quale quelle condizioni si verificano.

Ma in tali casi ovvia alla duplicazione di iscrizione l'obbligo imposto della rinuncia alla iscrizione nelle liste del comune dove essa avrebbe da esser fatta d'ufficio.

Il nuovo testo dell'articolo 13, che ha provocato le osservazioni dell'onorevole Sonnino, non le merita, perchè esso dice soltanto questo, che l'elettore non può esercitare il proprio diritto se non nel comune, nelle cui liste trovasi iscritto; ed ha, come ho spiegato prima, sostituito una disposizione

razionale ad una disposizione, la quale giuridicamente non aveva senso alcuno. Quanto poi alla questione sollevata rispetto all'articolo 19, essa fu esaminata ampiamente nel seno della Commissione. Fu per l'appunto discusso (come ricordava testè l'onorevole Camera) se a tutti coloro, che per una ragione o per l'altra si trovano già iscritti nelle liste di un comune, si dovesse impedire di conservare questo, che io mi sono permesso di definire in Commissione, « possesso di stato elettorale ». E la Commissione credette che questo possesso convenisse dar modo di conservare. Ma, naturalmente, non per effetto di iscrizione d'ufficio, ciò che avrebbe portato necessariamente a duplici iscrizioni, bensì sopra domanda dell'elettore. Non possiamo infatti ammettere che si arrivi al punto che il cittadino pretenda di essere iscritto, dove egli lo prediliga, all'infuori delle disposizioni ordinarie della legge, senza nemmeno aver l'incomodo di manifestare tale sua volontà e rendendo così possibile una duplicazione d'iscrizione. La Commissione ha creduto di tenere il giusto mezzo proponendo il 3° comma dell'articolo 19, che, a suo avviso, anche in occasione della prima formazione delle liste, consente... (*Interruzioni del deputato Sonnino*).

Alle interruzioni, che mi si fanno di fronte posso rispondere perchè le sento chiaramente, ma non a quelle dietro!

Dunque dicevo che la Commissione ha creduto col proporre il terzo comma dell'articolo 19 di prevenire l'obiezione, di cui alcuni onorevoli colleghi si sono fatti interpreti. Riterrei non necessaria una disposizione di carattere transitorio perchè nessuna deroga è fatta nell'articolo 12 del presente disegno di legge alla disposizione dell'articolo 19. Ma per abbondanza si potrà nell'articolo 12 stabilire che essa abbia vigore anche nella prima formazione delle liste.

**SONNINO SIDNEY.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**PRESIDENTE.** Lo indichi.

**SONNINO SIDNEY.** L'onorevole Bertolini ha detto che le mie osservazioni all'articolo 13 non avevano senso comune... (*Interruzioni dell'onorevole relatore*)... o qualche cosa di simile, perchè l'articolo 13 dice semplicemente che non si può votare che dove si è iscritti.

Ma l'articolo 13 che votiamo è una sostituzione all'articolo 13 della legge del 1895, onde la sua approvazione ha due effetti: l'ef-